

D.M. 2 aprile 2007

Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo; Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo n. 30/2005 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e sulla registrazione di disegni e modelli, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di tempo a cui si riferiscono;

Ritenuto, inoltre, necessario fissare l'ammontare dei diritti di mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di scadenza originario; Ritenuto, poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti per la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi di impresa;

Ritenuto, altresì, necessario stabilire la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;

Decreta:

1. Ammontare dei diritti.

I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione, di nullità o decadenza della registrazione dei marchi di impresa sono dovuti nella misura indicata nella tabella A) allegata al presente decreto (1).

I diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere rispettivamente per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale sono dovuti nella misura indicata nella tabella B) allegata al presente decreto.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 13 maggio 2022.

2. Esonero dal pagamento dei diritti.

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita.

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e più specificamente:

- a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale;
- b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilità;
- c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello.

4. Modalità di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.

Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

5. Modalità di pagamento (2).

1. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) per il deposito ed il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, per i diritti di opposizione nonché per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi, mediante versamento sul c/c postale n. 668004, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;

b) Per il mantenimento in vita dei brevetti europei, mediante versamento sul c/c postale n. 81016008, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;

c) Per i diritti di segreteria, mediante versamento diretto al capitolo di entrata n. 2377 del bilancio dello Stato, tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 14 M 01000 03245 348010237700), oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Banca d'Italia Servizio di tesoreria territoriale dello Stato di Roma.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le modalità per consentire che i pagamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le procedure per consentire che il versamento dell'imposta di bollo avvenga con modalità telematiche. Fino all'individuazione di tali procedure, l'imposta di bollo relativa alla presentazione per via telematica delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei titoli della proprietà industriale, è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avendo come riferimento la copia cartacea dei relativi documenti. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

(2) Articolo prima modificato dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 1° ottobre 2012 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 22 marzo 2013.

6. Periodo transitorio.

Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprietà industriale è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilità e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza è intervenuta nel corso dell'anno 2006 è dovuto il pagamento di un diritto il cui

importo è determinato in misura forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g).

Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilità ovvero il disegno o modello è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.

I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualità o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonché i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprietà industriale (3).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 27 giugno 2008.

TABELLA A)		
A) BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI		
Diritti di deposito		
1)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico	50,00
2)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
3)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	160,00
4)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
5)	se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato cartaceo e superano le 50 pagine	600,00
6) (7)	per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00
7) (8)	per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	200,00
Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno		
	quinto anno	60,00
	sesto anno	90,00
	settimo anno	120,00
	ottavo anno	170,00
	nono anno	200,00
	decimo anno	230,00
	undicesimo anno	310,00
	dodicesimo anno	410,00
	tredecimo anno	530,00
	quattordicesimo anno	600,00
	quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo	650,00
Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali		
	per la domanda	500,00
	per la concessione	1.400,00

	Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	50,00
B) BREVETTI PER MODELLI DI UTILITÀ		
Diritti di deposito		
1)	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato elettronico	50,00
2)	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00
Per mantenere in vita il modello di utilità oltre il quinto anno		
	secondo quinquennio	500,00
Licenza obbligatoria		
	per la domanda	250,00
	per la concessione	1.000,00
	Trascrizioni di atti relativi ai brevetti di modello di utilità, per ogni brevetto	50,00
C) REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI (inclusi i disegni tessili)		
1)	Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di registrazione per un disegno o modello	100,00
2)	Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo	200,00
3)	Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di registrazione per un disegno o modello	50,00
4)	Diritti di deposito multiplo in modalità telematica	100,00
Diritti di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno		
	secondo quinquennio	30,00
	terzo quinquennio	50,00
	quarto quinquennio	70,00
	quinto quinquennio	80,00
	Trascrizioni di atti relativi alla registrazione per uno o più disegni o modelli, per ogni registrazione	50,00
D) DIRITTI DI DEPOSITO OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI		
	Diritto di deposito opposizione alla registrazione	250,00
	marchi Diritti per la lettera d'incarico	34,00
D) BIS. DIRITTI DI DEPOSITO NULLITÀ O DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHI		
	Diritto di deposito domanda di nullità o decadenza della registrazione di marchi	500,00
E) DIRITTI DI CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA (ART. 192 C.P.I.)		
	Per istanza di continuazione della procedura di cui all'art. 192 del C.P.I.	300,00
F) DIRITTI DI MORA		
	Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
G) DIRITTO FORFETARIO UNA TANTUM PER I QUINQUENNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI MODELLI DI UTILITÀ E DEI DISEGNI E MODELLI LA CUI DECORRENZA È INTERVENUTA NELL'ANNO 2006		
	Secondo quinquennio del Modello di utilità	400,00
	Secondo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	24,00
	Terzo quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	40,00
	Quarto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	56,00
	Quinto quinquennio della registrazione per uno o più Disegni e Modelli	64,00

TABELLA B)

1)	Diritti di segreteria per la richiesta di copie autentiche, estratti e copie semplici per singolo fascicolo di ogni tipologia di titolo di proprietà industriale	3,00
2)	Tariffe per l'attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:	
	Invenzione industriale	4,00
	Modelli di utilità	2,00
	Disegno o modello multiplo a colori	10,00
	Disegno o modello multiplo in bianco e nero	4,00
	Disegno o modello a colori	6,00
	Disegno o modello in bianco e nero	2,00
	Marchio di impresa a colori	2,00
	Marchio di impresa in bianco e nero	1,00
	Nuova varietà vegetale	2,00
	Topografia a semiconduttori	2,00
	Certificato complementare	1,00
	Traduzione brevetto europeo	4,00
	Atto o documento non previsto	2,00

Le copie possono essere riprodotte sia dal fascicolo cartaceo che dal sistema informatico e sono fornite, a richiesta, su supporto cartaceo o su CD-ROM ed ove possibile inviate per e-mail.

La documentazione può essere ritirata presso l'UIBM o inviata tramite servizio postale, per fax, se non supera 15 pagine ed, ove possibile, per e-mail.

Nel caso di invio della documentazione da parte dell'ufficio gli importi di cui sopra sono maggiorati, per ogni singolo fascicolo, come segue:

	per la trasmissione a mezzo servizio postale in Italia	10,00
	per la trasmissione a mezzo servizio postale all'estero	50,00
	per la trasmissione a mezzo fax in Italia	15,00
	per la trasmissione a mezzo fax nell'Unione Europea	70,00
	per la trasmissione a mezzo fax in Paesi Extra Unione Europea	300,00

La sola consultazione dei documenti dei titoli di proprietà industriale di cui è consentita la visione viene messa a disposizione dell'utente in forma gratuita presso la Sala Pubblico dell'UIBM

CONSULTAZIONE BANCHE DATI IN SALA PUBBLICO

1) La consultazione della Banca Dati-UIBM e delle stazioni CD-ROM è gratuita e può essere effettuata per periodo di 30 minuti ad utente.

2) L'utilizzo della rete INTERNET per la consultazione delle banche dati brevettuali attraverso le postazioni informatiche della sala del pubblico è soggetto ad una tariffa di € 4,00 ogni 30 minuti.

3) Nel caso di stampa dei dati delle visure ottenute nonché di stampa dei verbali di deposito e degli attestati di concessione o di registrazione si applica la tariffa di € 0,50 ogni due pagine.

4) Nel caso di stampa di copie di documenti di titoli di proprietà industriale attraverso la consultazione della banca dati nazionale si applicano le tariffe ed i diritti di segreteria di cui sopra.

FORNITURA PER PERIODI SEMESTRALI DEI DATI BANCA DATI-UIBM

1)	Diritti di segreteria per la richiesta	3,00
2)	Tariffe per l'attività di estrazione suddivisa per tipologia di titolo di proprietà industriale:	
	Invenzione industriale	150,00
	Modelli di utilità e Disegni o modelli	100,00
	Marchio di impresa	500,00

	Nuova varietà vegetale	10,00
	Topografia a semiconduttori	10,00
	Certificato complementare	10,00
	Traduzione Brevetti europei	350,00